



I.R.C.C.S. "Saverio de Bellis"

Ente di Diritto Pubblico D.M. del 31/03/1982

Sede legale ed operativa: via Turi 27

70013 Castellana Grotte (BA)

C.F. – P. iva: 00565330727

COPIA ATTI ARCHIVIO

Deliberazione del Direttore Generale
Nominato con "D.P.G.R. n.33 del 09.02.2022"

DELIBERAZIONE N. 183 DEL 10 MAG. 2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI CON CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO.

UFFICIO PROPONENTE: GESTIONE RISORSE UMANE

L'istruttore del provvedimento amm.vo
(Dott.ssa Tiziana Lozupone)

Tiziana Lozupone

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA:
Si attesta la conformità dell'atto alle normative
Nazionali e Regionali in materia.

Il Dirigente dell'U.O.C. Gestione delle Risorse Umane
(Dott. Michele Albino Di Lorenzo)

Michele Albino Di Lorenzo

ATTESTAZIONE DI REGOLARE IMPUTAZIONE DEI COSTI:

Il dirigente dell'U.O.C. Gestione Risorse Finanziarie
(Dott. Giuseppe Savino)

Giuseppe Savino

Il Dott. Tommaso Antonio STALLONE, Direttore Generale dell'I.R.C.C.S. "S. de Bellis" di Castellana Grotte (BA), adotta la seguente deliberazione.

Premesso che:

- con delibera D.G. n.735 del 05/10/2018 è stato approvato un regolamento recante la disciplina in materia di conferimento di borse di studio, stabilendo di rinviare a tale disciplina, per quanto compatibile, per le fattispecie concernenti i contratti di collaborazione di cui all'art.7, co. 6, del D.Lgs n.165/2001 e s.m.i.;

Visti:

- il comma 5 bis dell'art. 7 del D.Lgs. n.165/2001 che testualmente cita: *"E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro."*;
- il D.Lgs. 25/05/2017 n.75, come modificato dalla L.n.205 del 27/12/2007 che ha disposto con l'art. 22 comma 8 che *"il divieto di cui all'art.7, comma 5 bis, del D.lgs. n. 165/2001, come introdotto dal presente decreto, si applica a decorrere dal 01/01/2019"*;
- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (in SO n.62, relativo alla G.U. 31/12/2018, n.302) che, nel modificare l'art. 22, comma 8 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (in G.U. 07/06/2017, n. 130) ha disposto (con l'art. 1, comma 1131, lettera f)) la modifica dell'art. 7, comma 5-bis., sostituendo *"dal 01/01/2019"* con *"dal 01/07/2019"*;
- il comma 6 dell'art. 7 del D.Lgs. n.165/2001 che testualmente cita: *"Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria ..."*;
- l'intero art.7 del D.Lgs. n.165 del 30 marzo 2001;

Evidenziata, l'intervenuta necessità di procedere all'adozione di un nuovo regolamento in materia, al fine di adeguarlo agli aspetti organizzativi dell'Ente;

Ritenuto:

- di revocare il rinvio, contenuto nella delibera D.G. n.735 del 05/10/2018, alla disciplina in materia di conferimento di borse di studio per le fattispecie concernenti i contratti di cui all'art.7, co. 6, del D.Lgs n.165/2001 e s.m.i.;
- di approvare il regolamento recante la disciplina in materia di conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Scientifico

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante e sostanziale, di:

REVOCARE il rinvio, contenuto nella delibera D.G. n.735 del 05/10/2018, alla disciplina in materia di conferimento di borse di studio per le fattispecie concernenti i contratti di cui all'art.7, co. 6, del D.Lgs n.165/2001 e s.m.i.;

APPROVARE il regolamento recante la disciplina in materia di conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, allegato alla presente quale parte integrante;

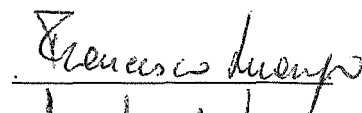
NOTIFICARE il presente atto al Collegio Sindacale, e pubblicarlo sul sito web istituzionale www.sanita.puglia.it;

NOTIFICARE altresì il presente atto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

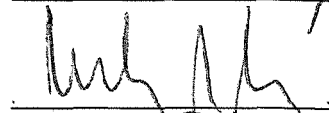
Il presente provvedimento comporta oneri a carico dell'Ente e si compone di n. 3 pagine e n. 1 allegato. Esso ha immediata esecutività dalla data di pubblicazione sul sito internet dell'Ente.

Letto, approvato e sottoscritto

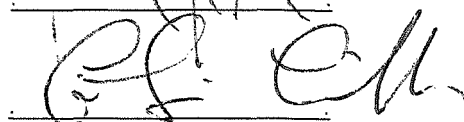
il Direttore Amministrativo Dott. Francesco LUONGO



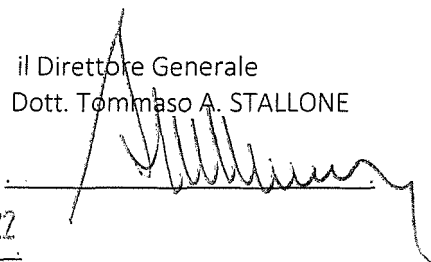
il Direttore Sanitario Dott. Roberto DI PAOLA



il Direttore Scientifico Prof. Gianluigi GIANNELLI



il Direttore Generale
Dott. Tommaso A. STALLONE

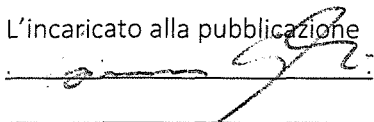


Castellana Grotte, il 10 MAG. 2022

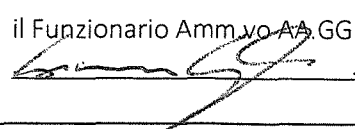
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio on-line sul sito Web di questo Ente a partire dal 10 MAG. 2022.

L'incaricato alla pubblicazione



il Funzionario Amm.vo AA.GG.



ALL. N. 4 ALLA DDG
N° 183 DEL 10 MAG 2022

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI CON CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO

INDICE

- Art.1 Oggetto del regolamento e ambito di applicazione.
- Art.2 Tipologia di incarichi.
- Art.3 Scopo.
- Art.4 Presupposti per il conferimento.
- Art.5 Requisiti per l'accesso.
- Art. 6 Procedura comparativa per il conferimento.
- Art. 7 Pubblicità.
- Art. 8 Conferimento.
- Art. 9 Compenso.
- Art. 10 Risoluzione del contratto.
- Art. 11 Disposizioni finali

Art.1

Oggetto del regolamento e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento definisce e disciplina criteri, requisiti e procedure comparative per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del decreto legislativo n.165 30.03.2001 e s.m.i., presso l'I.R.C.C.S. "S. de Bellis", nonché il relativo regime di pubblicità.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli artt. 2222 e 2230 del codice civile.
3. Questo Regolamento non si applica:
 - Ai contratti disciplinati dal D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. quali, in particolare, gli appalti di servizi, caratterizzati da una prestazione imprenditoriale di risultato resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta senza caratterizzazione personale, gli incarichi di progettazione, di direzione e collaudo di opere e lavori pubblici, quelli di pianificazione urbanistica e attinenti alla salvaguardia ambientale, alla tutela del paesaggio e del territorio;
 - Agli incarichi relativi agli Organismi di Controllo interno e dei Nuclei di Valutazione ai sensi dell'art.7, co. 6 quater del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
 - Agli incarichi per la difesa e la rappresentanza in giudizio dell'Ente;
 - Alle prestazioni professionali rese in ragione di un rapporto convenzionale dell'Ente con altre Pubbliche Amministrazioni;
 - Agli incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle Pubbliche Amministrazioni.
4. Si ha contratto di lavoro autonomo nel caso di una prestazione episodica che il prestatore svolga in maniera saltuaria e autonoma, con contenuto professionale, che si esaurisce in un'azione o prestazione che consente il raggiungimento del fine e dove il contatto sociale con il committente sia sporadico;

Art. 2

Tipologia di incarichi

Possono individuarsi quattro tipologie di incarichi:

- a) *"incarichi di collaborazione"*: si intende una prestazione episodica che il collaboratore svolge in maniera saltuaria ed autonoma, caratterizzata da un rapporto *"intuitu personae"*;
- b) *"incarichi di studio"*: si intende lo svolgimento di una attività di studio nell'interesse dell'Azienda, che si conclude con la consegna di una relazione scritta finale nella quale saranno illustrati i risultati dello studio stesso;
- c) *"incarico di ricerca"*: si intende lo svolgimento di una attività di ricerca sulla base di un programma definito dall'Ente;
- d) *"incarico di consulenza"*: si intende lo svolgimento di una attività da parte di un esperto.

Art.3

Scopo

Le disposizioni contenute nel presente regolamento hanno lo scopo di garantire trasparenza ed efficienza e razionalizzare le procedure di conferimento degli incarichi di cui ai precedenti artt.1-2, onde consentire alle Direzioni di usufruire delle necessarie risorse per esigenze cui non può farsi fronte con personale in servizio.

Art.4

Presupposti per il conferimento

1. L'IRCCS può conferire gli incarichi individuali di cui all'articolo 1, punto 1 in presenza dei presupposti e dei requisiti stabiliti dall'art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., fermo il divieto sancito dal comma 5 bis dell'art. 7 cit..
2. Fermo restando il summenzionato divieto, per specifiche esigenze cui non è possibile far fronte con il personale in servizio presso l'Ente, è possibile conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:
 - A) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Ente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente;
 - B) l'Ente deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - C) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata, non è ammesso il rinnovo, l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare l'attività e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
 - D) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di incarichi per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti ad ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

3. Il ricorso ai suddetti contratti per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il Dirigente che ha operato in violazione delle disposizioni dell'art.7, comma 6 del decreto legislativo n.165 del 30.03.2001 e s.m.i., facendo stipulare tali contratti e determina la nullità dei contratti medesimi, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
4. Il costo degli incarichi, per attività e programmi definiti di assistenza sanitaria e di attività tecnico-amministrativa, degli incarichi per progetti determinati di ricerca corrente e finalizzata, deve essere imputato ad una specifica copertura economica e deve essere attestata l'effettiva disponibilità della medesima copertura economica.

Art.5

Requisiti per l'accesso

1. Per l'accesso agli incarichi disciplinati dal presente Regolamento sono richiesti i seguenti requisiti generali:
 - a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea o cittadinanza di altri Stati esteri purché in regola con il permesso di soggiorno;
 - b) idoneità fisica all'incarico.
2. Non possono accedere all'incarico coloro i quali siano esclusi dall'elettorato attivo politico, siano stati destituiti, dispensati, dichiarati decaduti o licenziati dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni.



3. Non possono accedere all'incarico coloro i quali abbiano riportato condanne penali per reati che impediscano, ai sensi delle disposizioni vigenti, il conferimento di un incarico da parte di una pubblica amministrazione.
4. Gli avvisi di selezione definiscono i requisiti specifici richiesti per l'incarico in relazione agli obiettivi ed ai progetti specifici cui esso è correlato. In ogni caso i titoli acquisiti all'estero devono essere riconosciuti dallo Stato italiano.
5. Per l'ammissione dei candidati si tiene conto del regime delle inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39 del 08/04/2013.

Art. 6

Procedura comparativa per il conferimento

1. Spetta alla Direzione a cui è affidata la gestione del progetto, programma di lavoro o fase di esso, progetto determinato di ricerca corrente o finalizzata, attività e programmi definiti di assistenza sanitaria e di attività tecnico-amministrativa, dichiarare la necessità alla Direzione Generale di ricorrere all'incarico nel rispetto delle risorse umane e finanziarie disponibili.
2. L'avviso di selezione è pubblicato secondo le modalità stabilite dal successivo art. 7. In particolare, sarà cura della UOC Gestione Risorse Umane, accertati i presupposti per il conferimento degli incarichi di cui all'art. 4 del presente Regolamento, predisporre i relativi avvisi.
3. L'avviso deve contenere le seguenti informazioni:
 - tipologia, oggetto, obiettivi dell'incarico;
 - descrizione dell'attività e modalità di svolgimento dell'incarico;
 - specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
 - tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
 - durata;
 - modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni;
 - eventuali strutture messe a disposizione per l'espletamento dell'incarico;
 - compenso previsto;
 - criteri e modalità di selezione;
 - termine per la presentazione dei curricula e delle relative domande;
 - indicazione del responsabile del procedimento.
4. L'esame delle domande pervenute sarà effettuato da apposita Commissione Esaminatrice, così composta:
 - Per incarichi e collaborazioni per progetti determinati di ricerca corrente e finalizzata, finanziati da appositi fondi di ricerca pubblici o privati:
 - ◆ Presidente: Direttore Scientifico o Dirigente da lui delegato,
 - ◆ Componente: Responsabile del Progetto di Ricerca o suo delegato,
 - ◆ Componente aggiuntivo: individuato dal Presidente della Commissione, laddove si renda



necessario verificare particolari conoscenze tecniche, può essere interno o esterno all'Ente, a discrezione dello stesso Presidente;

- ◆ Segretario verbalizzante;

- Per incarichi e collaborazioni relativi ad attività e programmi definiti di assistenza sanitaria finanziati da appositi fondi istituzionali ovvero altri fondi pubblici o privati:

- ◆ Presidente: Direttore Sanitario o Dirigente da lui delegato,

- ◆ Componente: Responsabile del Progetto o suo delegato,

- ◆ Componente aggiuntivo: individuato dal Presidente della Commissione, laddove si renda necessario verificare particolari conoscenze tecniche, può essere interno o esterno all'Ente, a discrezione dello stesso Presidente;

- ◆ Segretario verbalizzante;

- Per incarichi e collaborazioni relativi ad attività e programmi definiti di attività tecnico-amministrativa finanziati da appositi fondi istituzionali ovvero altri fondi pubblici o privati:

- ◆ Presidente: Direttore Amministrativo o Dirigente da lui delegato,

- ◆ Componente: Responsabile del Progetto o suo delegato,

- ◆ Componente aggiuntivo: individuato dal Presidente della Commissione, laddove si renda necessario verificare particolari conoscenze tecniche, può essere interno o esterno all'Ente, a discrezione dello stesso Presidente;

- ◆ Segretario verbalizzante.

5. I membri della Commissione Esaminatrice e il Segretario prestano la loro opera a titolo gratuito e attestano l'insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e di non aver riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti nel capo I Titolo II del libro secondo del Codice Penale (Reati contro la Pubblica Amministrazione), ai sensi di quanto previsto dall'art. 35 bis comma I lett. a) del D.Lgs. 165/01 e s.m.i..

6. La Commissione Esaminatrice verificherà, in via preliminare, a pena di esclusione, il possesso dei requisiti generali e dei requisiti specifici richiesti nell'avviso di selezione, dando comunicazione della eventuale esclusione, agli interessati, mediante pec.

7. Verificato il possesso dei summenzionati requisiti, la Commissione Esaminatrice procederà alla selezione dei candidati mediante valutazione dei Curricula Formativi e Professionali e, se previsto dal Bando, mediante un successivo colloquio o prova scritta. La Commissione attribuisce un punteggio massimo di 50 punti secondo i criteri di valutazione individuati nell'avviso di selezione. In linea di massima, dovranno essere valutati dalla Commissione i seguenti titoli:

- a) la qualificazione professionale, i titoli accademici e di studio (massimo 10 punti);

Saranno valutate lauree e specializzazioni in disciplina affine. Non sono valutabili i titoli accademici e di studio richiesti come requisiti specifici di ammissione.

b) l'esperienza maturata nella disciplina oggetto dell'incarico (massimo 10 punti);

c) ulteriore formazione specifica nella disciplina oggetto dell'incarico e pubblicazioni scientifiche nella disciplina oggetto dell'incarico (le pubblicazioni solo per gli incarichi conferiti per la Direzione Scientifica) (massimo 10 punti);

Sarà valutata la partecipazione a Corsi, Convegni, Congressi, etc.. Sarà particolarmente valutata la partecipazione ai medesimi in qualità di Relatore.

8. Potranno accedere al successivo colloquio coloro che abbiano raggiunto un punteggio minimo di 21 nella valutazione dei titoli. La Commissione Esaminatrice dispone di punti 20 per il colloquio. Il colloquio si svolge in aula aperta al pubblico e verte sulle materie inerenti la disciplina oggetto dell'incarico nonché sui compiti connessi alle funzioni oggetto dell'incarico. In alternativa al colloquio, a discrezione della Commissione Esaminatrice, anche con riferimento al numero dei candidati ammessi, potrà essere effettuata una prova scritta. La Commissione Esaminatrice può decidere di non procedere al colloquio o alla prova scritta nel caso in cui abbia presentato domanda un unico candidato.
9. In caso di un numero elevato di domande di partecipazione, l'Amministrazione potrà effettuare una prova preselettiva con quiz a risposta multipla.
10. L'incarico libero professionale viene affidato sulla base della graduatoria redatta dalla Commissione Esaminatrice, a seguito della formalizzazione con Delibera del Direttore Generale e stipula del contratto individuale di lavoro come specificato al successivo art. 8.
11. La graduatoria ha durata di validità corrispondente alla durata dell'incarico oggetto dell'avviso. In caso di necessità, motivatamente rappresentata dal Direttore presso cui è incardinato il progetto, programma di lavoro o fase di esso, l'utilizzo della graduatoria è consentito per l'attribuzione di incarichi aventi ad oggetto attività affini a quelle di cui alla graduatoria da utilizzare.

Art. 7 Pubblicità

1. Gli incarichi sono soggetti alle seguenti forme di pubblicità:
 - a) pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale dell'Ente ed eventualmente sul Bur Puglia, a discrezione dell'Ufficio Proponente, per almeno 15 giorni consecutivi;
 - b) pubblicazione sul sito istituzionale dell'esito dell'avviso di selezione;
 - c) pubblicazione sul sito istituzionale degli incarichi conferiti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico, della durata, dell'ammontare convenuto, del Curriculum vitae del destinatario dell'incarico, e dell'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, di incompatibilità e di cumulo di impieghi e incarichi, nell'apposito elenco ("*consulenti e collaboratori*") presente nel sito internet aziendale, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D.Lgs 165/2001 e s.i.m.;
 - d) trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 1,

comma 173 della L. n. 266/2005, degli incarichi di collaborazione, di consulenza, di studio, di ricerca, di importo superiore ad € 5.000,00, soglia da calcolare con riferimento all'ammontare definitivo di spesa dei singoli provvedimenti e atti, a cui allegare:

A) Provvedimento di conferimento incarico da cui si desuma:

- 1) accertamento impossibilità oggettiva d'uso risorse umane interne disponibili;
- 2) procedura comparativa pubblica;
- 3) oggetto prestazione rientrante in competenze Amministrazione;
- 4) oggetto prestazione relativo ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- 5) oggetto prestazione coerente con funzionalità Amministrazione;
- 6) modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni;
- 7) durata incarico;
- 8) oggetto incarico;
- 9) compenso;
- 10) prestazione altamente qualificata;
- 11) temporaneità prestazione;
- 12) eventuale proroga incarico originario necessaria per completare progetto e dovuta a ritardi non imputabili al collaboratore, senza maggiori compensi;

B) Contratto di lavoro autonomo individuale stipulato con incaricato;

C) Curriculum vitae destinatario incarico.

2. L'Ente predispose l'aggiornamento dei dati dell'elenco per le procedure messe in atto e segnala tempestivamente i nominativi alla struttura deputata all'inserimento nel sistema *"Anagrafe delle prestazioni Unificata"*, nel rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 7, comma 6 del D.Lgs 165/2001 e s.i.m., che rinvia all'art.36 comma 3 del medesimo decreto.
3. Ferme restando le forme di pubblicità di cui al precedente punto, in casi particolari in cui sia richiesta una maggiore diffusione per la difficoltà di reperire la risorsa, potranno essere disposte forme di pubblicità aggiuntive.

Art. 8

Conferimento

1. Gli incarichi sono conferiti dal Direttore Generale mediante apposito contratto di diritto privato.
2. L'onere degli incarichi per progetti determinati di ricerca corrente e finalizzata, è attribuito ai fondi per la ricerca scientifica dell'Ente e può essere imputato rispettivamente a:
 - fondi nell'ambito di progetti di Ricerca Corrente;
 - fondi finalizzati nell'ambito dei progetti del Ministero della Salute e/o di Enti Pubblici e Privati italiani ed esteri e/o di progetti programmati dalla Direzione Scientifica.
3. Il compenso degli incarichi per attività e programmi definiti di assistenza sanitaria e di attività tecnico-



amministrativa, degli incarichi per progetti determinati di ricerca corrente e finalizzata, deve essere imputato ad una specifica copertura economica e deve essere attestata l'effettiva disponibilità della medesima copertura economica.

4. Il contratto deve contenere i seguenti elementi essenziali:
- a oggetto dell'incarico e sua correlazione ad obiettivi e progetti determinati;
 - b durata dell'incarico;
 - c eventuali strutture messe a disposizione;
 - d modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni;
 - e modalità di verifica dell'avanzamento dell'attività oggetto di incarico e del raggiungimento degli obiettivi;
 - f compenso e modalità di erogazione;
 - g responsabilità del professionista, obblighi assicurativi e obblighi di condotta;
 - h cause di recesso e di risoluzione;
 - i vincolo di riservatezza;
 - j modifiche e comunicazioni;
 - k divieto di cessione;
 - l completezza del contratto e novazione;
 - m privacy;
 - n legge applicabile e giurisdizione;
 - o rispetto delle clausole di pantouflage;
 - p rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti dell'IRCCS.

Art. 9

Compenso

1. L'ammontare del compenso lordo onnicomprensivo è proposto dalla Direzione richiedente in base alla tipologia di attività, all'impegno ed ai requisiti specifici richiesti, ed approvato con delibera del Direttore Generale.
2. Ciascun Direttore prima di autorizzare la corresponsione del compenso, accerta il buon esito dell'incarico mediante verifica delle attività svolte dal professionista e dei risultati conseguiti dallo stesso.
3. In caso di adempimento parziale, se l'adempimento parziale comporta il venir meno della concreta utilità della prestazione per l'Ente, il professionista non ha diritto ad alcun compenso. In caso di adempimento parziale, se la prestazione parziale concretizza comunque un'utilità per l'Ente, il professionista ha diritto alla corresponsione di un compenso parametrato all'effettiva attività svolta, accertata da ciascuna Direzione.

Art. 10

Risoluzione del contratto

1. Il contratto individuale si risolve al momento della scadenza del termine concordato o per sopravvenuta

impossibilità ad effettuare la prestazione oggetto dell'incarico.

2. Il contratto può essere risolto unilateralmente dall'Ente prima del termine nel caso in cui il soggetto titolare dell'incarico:
 - a) si renda autore di gravi inadempienze contrattuali, quali a titolo di esempio:
 - l'inattività del libero professionista o collaboratore;
 - l'irregolare svolgimento dell'attività oggetto del contratto;
 - l'aver cagionato un danno all'IRCCS;
 - il verificarsi di condizioni di incompatibilità o conflitti di interesse;
 - b) sia rinviato a giudizio per reati che siano incompatibili con la prosecuzione del rapporto di incarico libero professionale.
3. E' fatta salva la possibilità di prevedere ulteriori clausole risolutive espresse nel contratto individuale di incarico libero professionale.
4. In caso di grave inadempimento, qualora dall'inadempimento sia derivato un danno all'Ente, oltre alla risoluzione unilaterale del contratto, l'Ente può chiedere al professionista il risarcimento del danno cagionato.
5. Il soggetto titolare dell'incarico disciplinato dal presente Regolamento può recedere dal contratto prima del termine con comunicazione scritta mediante PEC, indirizzata alla U.O.C. Risorse Umane e per conoscenza al Responsabile della Struttura afferente, con un periodo di preavviso di 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
6. Il contratto individuale potrà prevedere l'applicazione di una penale proporzionale al danno ipotizzabile per l'Ente, tenuto conto delle peculiarità della prestazione, in caso di recesso anticipato.

Art. 11 **Disposizioni finali**

Per tutto quello non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.